



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 ottobre 2011 (14.10)
(OR. en)**

12794/11

**ECOFIN 682
REGIO 93
FIN 741**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 ottobre 2011
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2011) 613 definitivo
Oggetto:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 613 definitivo.

All.: COM(2011) 613 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 613 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

INDICE

1.	Risultati di otto anni di interventi del Fondo di solidarietà.....	3
2.	Problematiche.....	4
2.1.	Numero sproporzionato di domande basate su criteri di eccezionalità.....	4
2.2.	Criteri regionali poco chiari e mancanza di trasparenza	4
2.3.	Capacità di risposta e visibilità	5
2.4.	Ambito di intervento	6
2.5.	Finanziamento	6
3.	Proposta del 2005 di una modifica del Fondo di solidarietà per ampliarne l'ambito di intervento.....	7
4.	La relazione speciale della Corte dei conti (audit delle prestazioni)	8
5.	Risultati dell'indagine del COCOF del 2010.....	8
6.	Modifica del regolamento	9
6.1.	Un ambito chiaramente definito per l'intervento del Fondo di solidarietà.....	9
6.2.	Una nuova definizione più semplice per le catastrofi regionali.....	10
6.3.	Accelerazione delle erogazioni e introduzione di anticipi	12
6.4.	Risposta nel caso di catastrofi in lenta evoluzione.....	12
6.5.	Unificazione delle decisioni e delle convenzioni di attuazione delle decisioni	13
6.6.	Rendere il Fondo uno strumento più efficace per far fronte alle catastrofi e ai cambiamenti climatici	13
7.	La clausola di solidarietà dell'articolo 222 del TFUE.....	14
8.	Sintesi e conclusioni.....	14
	ALLEGATO 1 Soglie per le gravi catastrofi applicabili nel 2011 (sulla base dei dati sul reddito nazionale lordo del 2009).....	16
	ALLEGATO 2 Domande di intervento del Fondo di solidarietà dell'UE nel periodo 2002 - 2010.....	17
	ALLEGATO 3 Analisi statistica delle domande di intervento del Fondo di solidarietà	20
	ALLEGATO 4 Fondo di solidarietà dell'UE – Domande di sovvenzioni a fronte di catastrofi regionali straordinarie nel periodo 2002-2010 Simulazione rispetto al PIL regionale (n-3) ...	21

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1. RISULTATI DI OTTO ANNI DI INTERVENTI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)¹ è stato istituito nel 2002 allo scopo di dotare l'UE di uno strumento idoneo a permetterle di reagire efficacemente nell'eventualità in cui gravi catastrofi naturali colpiscano gli Stati membri o i paesi con i quali sono in corso negoziati per la loro adesione all'UE². Precedentemente non era previsto alcun strumento di intervento interno di questo tipo.

Alla fine del 2010 alla Commissione erano pervenute 85 domande di intervento da 23 paesi differenti: 27 di esse rientrano nella categoria delle "gravi catastrofi naturali", la quale costituisce il principale ambito di intervento del Fondo. Il regolamento definisce grave una catastrofe che ha provocato danni superiori a una soglia specificata per ciascun paese, definita come il valore più basso tra il dato dello 0,6% del reddito nazionale lordo (RNL) e l'importo di 3 miliardi di euro a prezzi del 2002, corrispondenti nel 2011 a 3,536 miliardi di euro³. Le soglie applicabili ai singoli paesi nel 2011 sono elencate nell'allegato 1.

Per quasi i due terzi, tuttavia, le domande pervenute dalla creazione del Fondo in poi sono correlate alle due eccezioni previste nel regolamento, che consentono di richiedere l'intervento del Fondo anche nel caso in cui i danni non raggiungano la soglia prevista. 53 domande sono state presentate a titolo di "catastrofi regionali straordinarie" e 4 in virtù dei criteri relativi alle catastrofi che hanno colpito un "paese limitrofo". In quest'ultimo caso, un paese, tra quelli ammessi a beneficiare dell'intervento del Fondo, colpito dalla stessa catastrofe di un altro paese la cui domanda di intervento del Fondo è stata accettata a titolo di "grave catastrofe" può altresì beneficiare degli aiuti del Fondo indipendentemente dall'entità dei danni. Le catastrofi regionali straordinarie sono definite come le calamità che hanno colpito la maggior parte della popolazione di una regione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa.

In generale, nel periodo compreso tra la creazione del Fondo di solidarietà nel 2002 e la fine del 2010, 42 domande sono state accolte, comportando l'erogazione di un totale di aiuti finanziari superiore a 2,4 miliardi di euro⁴. Nello stesso periodo la Commissione ha dovuto respingere 35 domande di intervento, tutte presentate a titolo di "catastrofi regionali

¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

² Attualmente la Croazia, la Turchia e l'Islanda.

³ Nel 2011 la soglia di 3 miliardi di euro si applica alla Francia, alla Germania, all'Italia, alla Spagna e al Regno Unito, mentre per tutti gli altri paesi si applica la soglia dello 0,6% dell'RNL che, in termini assoluti, varia dai 32,7 milioni di euro per Malta ai 3,339 miliardi di euro per i Paesi Bassi. Per ragioni di disponibilità dei dati statistici armonizzati di EUROSTAT, i dati dell'RNL utilizzati si riferiscono all'anno n-2.

⁴ Compresa le erogazioni nel 2011 in relazione a otto domande approvate nel 2010.

straordinarie", in quanto non adempivano ai criteri di eccezionalità. Due domande sono state ritirate dagli Stati richiedenti, una volta risultato evidente che non avrebbero potuto essere accettate. Alla fine del dicembre del 2010, sei domande erano ancora in attesa di decisione. Poiché oltre all'entità dei danni ha continuato ad aumentare anche la frequenza delle catastrofi naturali in Europa, le domande di aiuti hanno riguardato una vasta tipologia di catastrofi naturali: tempeste, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi e siccità. La catastrofe più grave è stata il terremoto che nel 2009 ha colpito l'Aquila, provocando più di 10 miliardi di euro di danni e lasciando senza tetto decine di migliaia di persone: è stato in questo caso che il Fondo è intervenuto con l'erogazione più elevata finora, superiore a 492 milioni di euro. Negli allegati 2 e 3 sono elencate tutte le domande pervenute tra il 2002 e la fine del 2010.

Alla luce dello scopo per il quale è stato istituito, il Fondo di solidarietà è ampiamente riconosciuto come un successo. Gli aiuti del Fondo hanno contribuito ad alleviare l'onere finanziario a carico dei paesi colpiti da calamità. L'offerta di aiuti e di risorse aggiuntive in un momento di gravi difficoltà ha offerto un'immagine positiva dell'Unione agli occhi dei suoi cittadini. L'esperienza acquisita dimostra tuttavia che il funzionamento del Fondo non è scevro di limitazioni e di lacune.

2. PROBLEMATICHE

2.1. Numero sproporzionato di domande basate su criteri di eccezionalità

Come illustrato in precedenza, l'esperienza dal 2002 in poi dimostra che la maggior parte delle domande di intervento del Fondo di solidarietà non è presentata a seguito di gravi catastrofi quali sono definite dal legislatore, bensì sulla base di criteri di eccezionalità con riguardo a catastrofi regionali. In questi casi il regolamento richiede che sia prestata particolare attenzione alle regioni periferiche o isolate e impone che tali criteri siano esaminati dalla Commissione "col massimo rigore". Esso limita inoltre l'intervento finanziario massimo annuale a fronte di catastrofi regionali a non più del 7,5% dell'importo massimo di 1 miliardo di euro che costituisce la dotazione finanziaria a disposizione del Fondo di solidarietà in un determinato anno, ossia 75 milioni di euro. Ciò conferma l'intenzione del legislatore che le catastrofi regionali siano prese in considerazione solo in casi assolutamente eccezionali.

La quota di domande non accolte (quasi i due terzi) tra quelle presentate sulla base dei criteri regionali continua a essere molto elevata. Per contro le domande relative a gravi catastrofi, per le quali si applica esclusivamente un criterio quantitativo, sono state accettate finora in una percentuale del 100%.

2.2. Criteri regionali poco chiari e mancanza di trasparenza

La definizione di "catastrofi regionali straordinarie" contenuta nel regolamento risulta assai vaga e le condizioni di attivazione del Fondo nel caso di siffatte calamità – quali sono intese dal legislatore - sono difficili da soddisfare: il Fondo può intervenire soltanto eccezionalmente nel caso in cui una catastrofe regionale straordinaria abbia colpito la maggioranza della popolazione di una regione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa. L'esistenza di tali condizioni è onerosa da provare e difficile da valutare. Di conseguenza, molto tempo e notevoli risorse sono assorbite rispettivamente dalla preparazione da parte degli Stati richiedenti e dalla valutazione da parte della Commissione di domande circa emergenze di minore entità che

nella maggior parte dei casi risultano non adempiere ai criteri per la concessione di aiuti. Sembra che, nonostante le informazioni e gli orientamenti dettagliati forniti dalla Commissione, molti Stati membri si sentano obbligati nei confronti delle proprie regioni a presentare domande di intervento anche se sono consapevoli delle loro scarse possibilità di successo. Le domande respinte provocano per contro frustrazioni negli Stati e nelle regioni in questione e offuscano l'immagine dell'UE.

2.3. Capacità di risposta e visibilità

La lunghezza del tempo necessario per l'erogazione di aiuti da parte del Fondo di solidarietà è da addebitare alle condizioni e alle procedure imposte dal regolamento. Erroneamente il Fondo è spesso considerato uno strumento di risposta rapida per la gestione di crisi, mentre in realtà non è stato concepito a questo scopo: si tratta al contrario di uno strumento finalizzato a rifinanziare gli interventi di emergenza, inizialmente finanziati dalle autorità pubbliche nel paese colpito. La Commissione condivide tuttavia l'opinione di coloro che sollecitano che l'aiuto sia messo a disposizione più celermente di quanto avvenuto finora.

Diversi fattori limitano la capacità di risposta del Fondo, i più importanti dei quali sono descritti in appresso.

- Nel caso di una catastrofe, la Commissione non può agire di propria iniziativa, bensì deve attendere la presentazione di una domanda formale da parte delle autorità nazionali che normalmente, per predisporla, abbisognano interamente delle 10 settimane dall'inizio della catastrofe previste come periodo utile. Inoltre, in molti casi, i richiedenti aggiornano la loro domanda dopo averla presentata formalmente. In qualche caso, in vista della valutazione, la Commissione è obbligata a chiedere informazioni supplementari, che le pervengono talvolta soltanto a distanza di mesi.
- Le risorse per gli interventi del Fondo di solidarietà non provengono direttamente dal bilancio dell'UE. I fondi devono essere raccolti richiedendo un forzò finanziario supplementare agli Stati membri, in aggiunta ai loro normali contributi all'UE. Prima che un aiuto possa essere erogato la Commissione deve chiedere al Parlamento europeo e al Consiglio di approvare un bilancio rettificativo, il che normalmente implica una procedura assai lunga, la cui durata può variare da due a tre mesi, se non di più.
- L'intervento del Fondo nel rispetto delle disposizioni dell'attuale regolamento comprende varie fasi, dal ricevimento della domanda fino - nel caso di una valutazione positiva - all'erogazione dei fondi. Per ciascuna domanda sono necessarie non meno di quattro decisioni della Commissione:
 - accettazione della domanda a seguito della conclusione positiva della valutazione condotta dai servizi della Commissione al fine di verificare che essa adempia ai criteri stabiliti nel regolamento,
 - adozione di una proposta di bilancio rettificativo in vista dell'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo dell'intervento del Fondo e della messa a disposizione degli stanziamenti di bilancio per l'importo previsto degli aiuti,
 - adozione di una decisione della Commissione destinata allo Stato beneficiario con la quale sono concessi gli aiuti (decisione di concessione della sovvenzione),

- adozione della convenzione di attuazione della decisione in cui sono specificate le condizioni per l'utilizzo degli aiuti, definendo in particolare le tipologie di interventi di emergenza da finanziare con tali aiuti, e in cui sono nominate le autorità responsabili (convenzione di attuazione della decisione).
- In linea di principio le convenzioni possono essere stipulate non appena il bilancio rettificativo è stato approvato e la Commissione ha adottato la decisione di concessione della sovvenzione. La Commissione chiede sistematicamente agli Stati beneficiari di fornire le necessarie informazioni (in particolare sulle tipologie di interventi per i quali intende utilizzare la sovvenzione) non appena ha proposto l'erogazione degli aiuti, mentre la procedura relativa al bilancio rettificativo è ancora in corso. In molti casi, tuttavia, tali informazioni sono fornite dagli Stati richiedenti soltanto quando sono trascorse ormai settimane, se non mesi, dall'adozione del bilancio rettificativo.
- Le convenzioni devono essere sottoscritte dal Commissario responsabile e dal rappresentante designato dello Stato beneficiario, normalmente un ministro.
- Non sempre le domande sono presentate in una delle principali lingue di lavoro della Commissione, ciò che richiede la traduzione delle domande in modo che la Commissione possa procedere alla loro valutazione. Per la traduzione possono essere necessarie fino a sei settimane. Inoltre, la necessità di tradurre tutti i documenti ufficiali decisi dalla Commissione o trasmessi allo Stato richiedente comporta ulteriori ritardi.

Il cumularsi di tutti questi elementi determina che, in molti casi, gli aiuti possono essere erogati soltanto 9-12 mesi dopo la catastrofe, se non più tardi. Le sovvenzioni possono essere utilizzate retroattivamente per rifinanziare interventi di emergenza già realizzati nel corso o immediatamente dopo il verificarsi di una catastrofe e producono pertanto l'effetto desiderato di alleviare l'onere per i bilanci degli Stati membri e di aiutare le regioni a far fronte alle conseguenze finanziarie della catastrofe. Per contro, tali ritardi riducono notevolmente la visibilità degli aiuti erogati dal Fondo di solidarietà presso le popolazioni interessate, in particolare in quanto il regolamento non contiene alcuna norma sulla pubblicità e non tutti gli Stati membri rendono nota l'origine degli aiuti ricevuti.

2.4. Ambito di intervento

Con le modalità di funzionamento del Fondo quali sono ora previste risulta estremamente difficile, se non impossibile, far fronte adeguatamente a gravi crisi diverse da quelle naturali, come dimostrano gli incidenti industriali quali lo sversamento di petrolio della petroliera Prestige, l'esplosione del deposito di idrocarburi di Buncefield o attentati terroristici come quelli perpetrati a Madrid e a Londra nel 2004 e nel 2005. Analogamente, non è attualmente possibile fornire assistenza tramite il Fondo di solidarietà nel caso di gravi crisi nel settore della sanità pubblica, come il diffondersi di epidemie quali la SARS in Europa o a seguito di gravi incidenti nucleari, suscettibili di superare ampiamente le capacità di risposta dei singoli Stati. Si sono levate tuttavia voci, ad esempio in seno al Parlamento europeo, per sostenere che tali disastri richiedono una risposta a livello europeo, invocando in maniera specifica l'intervento del Fondo di solidarietà in tali casi.

2.5. Finanziamento

Le sovvenzioni del Fondo di solidarietà sono finanziate con fondi non attinti al normale bilancio dell'UE, bensì aggiuntivi alle pertinenti voci di bilancio, come previsto dall'accordo

interistituzionale. L'erogazione degli aiuti deve essere pertanto approvata caso per caso, su proposta della Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il massimale annuo ammonta a 1 miliardo di euro. Dalla creazione del Fondo nel 2002 tale importo non si è rivelato mai insufficiente: l'importo più elevato erogato in un unico anno è stato di 728 milioni di euro nel 2002, seguito da 622 milioni di euro nel 2009. In tutti gli altri anni gli importi cumulati degli aiuti erogati sono stati notevolmente inferiori. Non sembra pertanto necessario prevedere un aumento della dotazione finanziaria.

Le singole sovvenzioni sono erogate successivamente all'adozione della relativa proposta di bilancio rettificativo avanzata dalla Commissione per il caso in questione e al completamento del dialogo a tre tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. La procedura richiederebbe normalmente due letture, ma è stata snellita applicando una procedura semplificata che richiede soltanto un'unica lettura. Il lasso di tempo necessario per l'approvazione degli stanziamenti di bilancio in ciascun caso varia in funzione delle circostanze, ma è normalmente compreso tra sei e dodici settimane. La Commissione utilizza questo tempo per predisporre la decisione formale di concessione della sovvenzione e per negoziare con lo Stato beneficiario la convenzione di attuazione della decisione che è necessario stipulare prima che gli aiuti possano essere erogati.

3. PROPOSTA DEL 2005 DI UNA MODIFICA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER AMPLIARNE L'AMBITO DI INTERVENTO

Nel 2005 la Commissione ha presentato una proposta legislativa di un nuovo regolamento relativo al Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁵. Sulla base del Fondo esistente, tale proposta era intesa:

- a estendere l'ambito di intervento e i criteri per beneficiare degli aiuti al fine di consentire alla Comunità di far fronte a disastri diversi dalle catastrofi naturali, quali gli incidenti industriali e altri disastri provocati dall'uomo, rischi per la salute pubblica (epidemie, ecc.) e gravi attentati terroristici;
- a rendere possibile il ricorso ad anticipi al fine di accelerare il tasso di risposta e ad aumentare la visibilità degli aiuti dell'Unione;
- a semplificare le procedure mediante l'introduzione di criteri più chiari per l'attivazione del Fondo (abbassamento della soglia relativa alle gravi catastrofi, sopprimendo i criteri di eccezionalità).

La proposta è stata accolta molto favorevolmente dal Parlamento europeo, che l'ha adottata in prima lettura il 18 maggio 2006.

In seno al Consiglio, al contrario, la proposta è stata accolta con molto scetticismo e con la contrarietà della grande maggioranza di Stati membri nei riguardi di quasi tutti i nuovi elementi in essa contenuti, in particolare alla luce della possibile incidenza sul bilancio. Dopo una serie di intense tornate di negoziati con la Commissione e di approfondimenti, il competente gruppo di lavoro dei consiglieri finanziari ha deciso nel maggio del 2006 di interrompere l'esame della proposta. Nonostante le forti e ripetute insistenze della

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2005) 108 definitivo del 6.4.2005).

Commissione, il Consiglio non ha voluto rimettere la proposta all'ordine del giorno e nemmeno i reiterati appelli del Parlamento al Consiglio per una ripresa dell'esame del testo hanno avuto successo.

4. LA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI (AUDIT DELLE PRESTAZIONI)

Nel giugno del 2008 la Corte dei conti europea ha presentato i risultati di un audit condotto sul Fondo⁶ al fine di valutare se gli interventi del Fondo fossero sufficientemente rapidi, efficienti e flessibili e se gli Stati beneficiari ne fossero soddisfatti. A tale scopo la Corte ha esaminato tutte le domande di intervento presentate sino alla fine del 2006 e ha condotto un'indagine, inviando questionari ai paesi richiedenti.

Le conclusioni sul funzionamento del Fondo di solidarietà cui è giunta la relazione sono simili a quelle descritte in precedenza con riguardo alla proposta della Commissione del 2005. Se in generale la Corte ha concluso che il Fondo sta conseguendo il suo obiettivo essenziale di dimostrare solidarietà con gli Stati membri colpiti da calamità, essa osserva che risulta molto più difficile adempiere alle condizioni per l'accoglimento di una domanda relativa a "catastrofi regionali" di minore entità (rispetto alle "gravi catastrofi"). Non da ultimo ciò è da attribuire alla vaghezza della definizione di catastrofi regionali contenuta nel regolamento, che determina anche una scarsa chiarezza nella motivazione del rifiuto delle domande relative a tali catastrofi. La Corte ha mosso critiche principalmente in merito alla mancanza di rapidità dello strumento.

5. RISULTATI DELL'INDAGINE DEL COCOF DEL 2010

Nel 2010, al fine di comprendere meglio a quali condizioni gli Stati membri erano disposti a continuare le discussioni/i negoziati, la Commissione ha incontrato i membri del COCOF⁷ per illustrare loro il Fondo di solidarietà, sottolineandone i punti deboli e i punti di forza e mettendo in luce gli aspetti qualificanti della proposta del 2005. Sono state poste tre specifiche domande:

- Quali elementi dell'attuale regolamento fanno sì, secondo gli Stati membri, che il Fondo non risponda affatto o almeno non pienamente alle loro aspettative?
- Quali degli elementi contenuti nella proposta di un nuovo regolamento avanzata nel 2005 potrebbero essere oggetto di ulteriori sviluppi (nella direzione proposta dalla Commissione o in una direzione differente) e quali elementi appaiono non realistici o non auspicabili?
- Esistono aspetti/elementi che gli Stati membri desidererebbero veder affrontati dal Fondo e che non sono contenuti né nell'attuale regolamento né nella proposta del 2005?

⁶ Relazione speciale n. 3/2008 "Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente e flessibile?" (GU C 153 del 18.6.2008).

⁷ Comitato di coordinamento dei Fondi creato a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.

È emerso che un numero significativo di Stati membri è tuttora contrario all'adozione di un nuovo regolamento, mentre altri sembrano ritenere possibile qualche limitata modifica di determinati aspetti dell'attuale regolamento, ad esempio per includere la siccità o per rendere meno rigorosi i criteri relativi alle catastrofi regionali (che la Commissione aveva inizialmente proposto di sopprimere). La grande maggioranza degli Stati membri si è tuttavia nettamente opposta a ogni modifica suscettibile di comportare un aumento della spesa. Sei Stati membri si sono dichiarati favorevoli in linea di principio e pronti a intavolare una discussione.

6. MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Da quanto precede emerge chiaramente che, nell'attuale contesto politico caratterizzato in molti Stati membri da difficoltà di bilancio, la grande maggioranza dei paesi non è pronta ad accettare rilevanti modifiche della base giuridica e del funzionamento del Fondo di solidarietà. La Commissione ha accantonato pertanto l'idea di ripresentare la sua proposta del 2005. Il Fondo di solidarietà nella sua forma attuale deve tuttavia accrescere la propria efficienza, come sottolineato in precedenza. Appare pertanto opportuno ritirare la proposta del 2005 e sondare altre possibilità per affrontare almeno le questioni più importanti tra quelle sopra descritte.

La Commissione ritiene possibile realizzare rilevanti miglioramenti del funzionamento del Fondo di solidarietà attraverso la semplice introduzione di un numero minimo di emendamenti all'attuale regolamento, pur conservando la logica da cui esso muove e le sue caratteristiche, senza modificare la sua dotazione finanziaria e il volume degli interventi. Ogni eventuale modifica del regolamento lascerebbe inalterati i criteri di ammissibilità delle operazioni finanziate con gli aiuti, quali la riparazione immediata di infrastrutture vitali e i costi degli interventi di emergenza. Altri aspetti della proposta del 2005, quali l'estensione dell'ambito di intervento, la modifica delle soglie o la soppressione del concetto di catastrofi regionali, verrebbero accantonati.

È opportuno inoltre valutare la possibilità di migliorare la visibilità mediante l'adozione di norme sull'informazione e sulla pubblicità.

6.1. Un ambito chiaramente definito per l'intervento del Fondo di solidarietà

L'obiettivo perseguito con la creazione del Fondo di solidarietà era l'istituzione di uno strumento finanziario che permettesse di intervenire a livello dell'UE in caso di gravi catastrofi naturali di cui fossero vittima uno o più Stati membri o i paesi con cui sono in corso negoziati di adesione all'Unione europea. La formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, secondo il quale "il Fondo può intervenire *principalmente* qualora si verifichi [...] una catastrofe naturale grave", lascia intendere tuttavia che il Fondo possa essere attivato anche in altri casi. Non è chiaro però se il termine "principalmente" sia inteso a relativizzare la limitazione dell'ambito di intervento del Fondo alle "catastrofi gravi", riferendosi alle eccezioni relative a catastrofi meno gravi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, o se sia inteso ad ampliare l'ambito di intervento del Fondo anche a catastrofi diverse da quelle naturali.

Da un ulteriore esame delle disposizioni del regolamento emerge che l'attivazione del Fondo in caso di disastri diversi da quelli naturali incontrerebbe gravi difficoltà giuridiche. L'articolo 3 specifica che "i pagamenti a titolo del Fondo si limitano in linea di principio a finanziare le misure destinate a mitigare i danni non assicurabili". Fin dall'inizio la

Commissione ha interpretato e applicato tali disposizioni come intese a escludere dagli aiuti i danni privati. Inoltre il principio del "chi inquina paga" e l'obbligo dello Stato colpito di reclamare un indennizzo da terzi (responsabilità civile) sembrano escludere dall'ambito di intervento del Fondo i disastri diversi da quelli naturali. Sulla base di tali considerazioni non è stata accettata ad esempio la domanda avanzata dall'Ungheria a seguito del disastro dovuto allo sversamento di fanghi rossi nel 2010.

La proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà presentata nel 2005 era intesa tra l'altro ad ampliare l'ambito di intervento del Fondo onde includervi le catastrofi diverse da quelle naturali. Sebbene la proposta sia stata accolta con favore dal Parlamento europeo, la grande maggioranza degli Stati membri in seno al Consiglio era e continua ad essere fortemente contraria a qualsiasi tentativo di estendere l'ambito di intervento del Fondo a catastrofi diverse da quelle naturali.

Per motivi di chiarezza sarebbe pertanto opportuno modificare la formulazione dell'attuale regolamento al fine di mettere in chiaro che il Fondo interviene soltanto in caso di catastrofi provocate da cause naturali. Ciò permetterebbe di eliminare qualsiasi ambiguità circa l'ambito di intervento del Fondo e di evitare pertanto di suscitare tra i potenziali richiedenti aspettative destinate inevitabilmente a essere frustrate dalla Commissione, senza dimenticare le notevoli energie profuse dallo Stato richiedente per preparare una domanda e dalla Commissione per valutarla.

Nel contempo il regolamento dovrebbe stabilire che tale circoscrizione alle catastrofi naturali non esclude del tutto quei casi in cui una calamità naturale produce effetti a cascata e determina anche un disastro industriale (ad esempio, un'inondazione che colpisca un impianto chimico) o una crisi sanitaria (ad esempio, un terremoto che interrompa l'approvvigionamento idrico con conseguente diffusione di epidemie o che distrugga strutture sanitarie, compromettendo la possibilità di prestare cure alle vittime di calamità naturali).

6.2. Una nuova definizione più semplice per le catastrofi regionali

Come indicato in precedenza, le condizioni per un'attivazione del Fondo di solidarietà in circostanze eccezionali nel caso di una "catastrofe regionale straordinaria" stabilite all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento relativo al Fondo di solidarietà non sono sufficientemente chiare e sono fondate principalmente su criteri vaghi che richiedono un'interpretazione ("profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione"). Per dimostrare e verificare l'esistenza di tali condizioni è necessario avviare una lunga procedura, onerosa sia per il richiedente, sia per la Commissione. Tale ambiguità determina la presentazione di un elevato numero di domande che successivamente devono essere respinte, suscitando aspettative infondate e un conseguente senso di frustrazione nei paesi e nelle regioni in questione. L'elevato numero di domande respinte è pregiudizievole per l'immagine dell'UE.

Appare pertanto appropriato procedere a una ridefinizione dei criteri previsti nel caso delle catastrofi regionali in modo da renderli semplici, oggettivi e trasparenti come nel caso delle gravi catastrofi, con appena uno o due indicatori puntuali, facilmente verificabili. Questi dovrebbero essere stabiliti in modo da essere facilmente soddisfatti nel caso di catastrofi regionali realmente gravi, in linea di principio del tipo di quelle per il quale il Fondo è intervenuto in via eccezionale sulla base dell'attuale regolamento. Nel contempo la ridefinizione in questo senso dei criteri regionali permetterebbe ai potenziali richiedenti di valutare con certezza in anticipo se una catastrofe presenta o meno i requisiti per beneficiare

degli aiuti. Ai richiedenti sarebbe in tal modo risparmiata la grande profusione di energie richiesta dalla preparazione di una domanda per la quale non può ragionevolmente essere prevista una risposta positiva.

La Commissione propone di adottare per le catastrofi regionali una definizione analoga a quella prevista per le catastrofi gravi, ossia eventi che provocano danni superiori a una determinata soglia. La soglia sarebbe costituita da una percentuale del PIL regionale al livello NUTS 2. Tale livello, che costituisce il livello di riferimento regionale, è perfettamente appropriato, essendo ampiamente utilizzato nella politica di coesione ed essendo sufficientemente ampio da escludere gli eventi meramente locali. I relativi dati statistici sono inoltre prontamente disponibili. Nel caso di una catastrofe che colpisca numerose regioni a livello NUTS 2, sarebbe applicata la stessa soglia (ossia la stessa percentuale) con riferimento al PIL regionale medio delle regioni in questione. In tal modo si terrebbe conto delle condizioni specifiche delle regioni ultraperiferiche, dato che queste sono tutte definite a livello NUTS 2. Nel caso di catastrofi naturali che provocano emergenze sanitarie, altri criteri dovrebbero essere definiti di concerto con gli Stati membri.

Una siffatta soluzione non soltanto fisserebbe i criteri per la definizione delle catastrofi regionali in maniera semplice e oggettiva, ma eliminerebbe altresì le difficoltà connesse all'attivazione del Fondo in caso di calamità quali gli incendi boschivi (a condizione che abbiano provocato danni sufficientemente ingenti), che attualmente per loro natura raramente soddisfano i criteri previsti per le catastrofi regionali.

Al fine di verificare la fattibilità di un siffatto approccio la Commissione ha proceduto a una simulazione, applicando il criterio dei danni superiori all'1,5% del PIL regionale al livello NUTS 2 a tutte le domande relative a catastrofi regionali pervenute dal 2002 in poi e sulle quali una decisione è stata adottata prima della fine del 2010. Il valore di riferimento del PIL regionale è quello dell'anno $n-3$ in cui n rappresenta l'anno della domanda ($n-3$ è l'anno più recente per il quale sono generalmente disponibili dati regionali armonizzati). I risultati sono presentati nell'allegato 4. Sulle 37 domande esaminate in relazione a catastrofi regionali, solo due che erano stata precedentemente accettate non avrebbero presentato i requisiti necessari, mentre una domanda in precedenza respinta sarebbe ora accettata. In un caso sussistono dubbi circa l'importo dei danni provocati. In tutti gli altri casi il risultato sarebbe rimasto invariato, con la significativa differenza che 23 domande relative a catastrofi di minore entità che sono state respinte non sarebbero state nemmeno presentate, in quanto gli Stati membri non avrebbero avuto alcun dubbio in merito all'impossibilità di un loro accoglimento.

Ciò dimostra che con l'applicazione di un solo semplice criterio basato sul PIL sarebbe possibile pervenire a un risultato pressoché identico, pur ottenendo una notevole semplificazione in quanto le domande potenzialmente ammissibili non dovrebbero più dover dimostrare di soddisfare i complessi criteri previsti dall'attuale regolamento nel caso delle catastrofi regionali. Inoltre ciò faciliterebbe notevolmente la valutazione delle domande da parte della Commissione, sollevandola dall'obbligo di esaminare domande che con tutta probabilità sono destinate all'insuccesso, accelerando perciò notevolmente le procedure decisionali e l'erogazione delle sovvenzioni.

Inoltre il nuovo criterio regionale sopra menzionato non comporterebbe alcuna incidenza finanziaria.

6.3. Accelerazione delle erogazioni e introduzione di anticipi

Alla luce delle disposizioni dell'attuale regolamento e delle norme di bilancio sembra difficile poter pervenire a una riduzione significativa del tempo necessario a mettere a disposizione le sovvenzioni del Fondo di solidarietà senza modificare le modalità di finanziamento dello strumento (cfr. paragrafo 2.5). La Commissione sta pertanto esplorando nuove strade per rendere più rapidamente disponibili gli aiuti finanziari destinati a lenire le conseguenze delle situazioni di emergenza negli Stati membri. Ciò risulta particolarmente importante nel caso delle catastrofi transnazionali, in cui la Commissione si trova a non poter applicare lo stesso livello di solidarietà nei confronti di uno Stato membro dell'UE e di un paese terzo al quale può essere erogato invece un aiuto finanziario immediato⁸.

La capacità di risposta e la visibilità del Fondo di solidarietà potrebbero venire migliorate mediante l'introduzione nel regolamento della possibilità di corrispondere anticipi. Ciò consentirebbe alla Commissione di intervenire immediatamente, versando un acconto non appena lo Stato colpito presenta domanda di aiuto. L'acconto sarebbe considerato un anticipo dell'importo di cui è previsto il riconoscimento al completamento della procedura di valutazione e di bilancio. Nell'eventualità di un successivo mancato accoglimento della domanda, lo Stato richiedente sarebbe tenuto a rimborsare l'anticipo alla Commissione. L'importo dell'anticipo potrebbe essere calcolato quale percentuale (ad esempio, il 10%) della sovvenzione prevista ed essere limitato in termini assoluti (ad esempio a 5 milioni di euro). Gli anticipi sarebbero erogati soltanto dietro specifica richiesta dello Stato richiedente e potrebbero essere limitati ai soli casi di gravi catastrofi quali sono definite nel regolamento. Data l'elevata probabilità di approvazione delle domande di aiuti in caso di gravi catastrofi (attualmente pari al 100%), il rischio per la Commissione di dover procedere al recupero degli anticipi erogati nell'eventualità del mancato accoglimento di una domanda sarebbe molto limitato. Una disposizione simile era già stata inclusa nella proposta del 2005.

6.4. Risposta nel caso di catastrofi in lenta evoluzione

In numerosi casi i paesi richiedenti hanno incontrato difficoltà nel rispettare i termini per la presentazione delle domande allorché le catastrofi presentavano per loro natura un'evoluzione lenta. L'attuale regolamento stabilisce che le domande devono essere presentate alla Commissione entro 10 settimane dalla data in cui si sono verificati i primi danni. La siccità rappresenta un esempio tipico di siffatte catastrofi, caratterizzate non soltanto dalla lunghezza del periodo nel quale esse si sviluppano, ma anche dalla difficoltà di determinare esattamente il momento in cui si sono verificati i primi danni.

Mantenendo il termine generale di 10 settimane, il nodo potrebbe essere sciolto inserendo nel regolamento una disposizione specifica che stabilisca che in siffatti casi il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data dell'adozione della prima iniziativa da parte delle autorità pubbliche in risposta al fenomeno in questione. Nel caso della siccità, ad esempio, tale momento potrebbe coincidere con la data dell'introduzione di restrizioni al consumo di acqua o dell'adozione di misure specifiche a sostegno dell'agricoltura.

⁸ Nel caso delle inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nel maggio e nel giugno del 2010, la Commissione ha approvato l'erogazione immediata di aiuti di emergenza a favore delle vittime in Moldavia, mentre invece con riguardo a Ungheria, Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Croazia e Romania il Fondo di solidarietà è intervenuto 10 mesi dopo il verificarsi delle inondazioni.

Una siffatta disposizione equivarrebbe ampiamente a quella applicata per le catastrofi "normali" che si verificano improvvisamente, per le quali l'intervento da parte delle autorità pubbliche ha inizio nel giro di qualche ora dal verificarsi dell'evento.

6.5. Unificazione delle decisioni e delle convenzioni di attuazione delle decisioni

Nel paragrafo 2.3 sono state illustrate le potenziali cause di ritardo nella messa a disposizione dei fondi. Poiché il Fondo è finanziato con risorse che non provengono dal bilancio normale dell'UE, la Commissione deve ottenere l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'importo degli aiuti proposti per ciascun singolo caso. La Commissione ritiene che la procedura attualmente applicabile non debba essere modificata.

Esistono tuttavia ampi margini per recuperare efficienza, ridurre la complessità delle procedure amministrative e risparmiare tempo nell'erogazione di aiuti a titolo del Fondo di solidarietà se fosse sufficiente un unico atto della Commissione per procedere all'erogazione dei fondi una volta che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno messo a disposizione le risorse finanziarie. Agli Stati membri, ossia alla grande maggioranza dei potenziali beneficiari, la separazione dell'atto di concessione degli aiuti dall'atto che definisce le condizioni per il loro utilizzo (decisione di concessione della sovvenzione e convenzione di attuazione della decisione) non offre alcun valore aggiunto. La fusione dei due atti, ad esempio attraverso l'inclusione nella decisione delle disposizioni attualmente contenute nella convenzione o il loro inserimento in un allegato della decisione, costituisce una semplice soluzione suscettibile di far conseguire grandi risparmi di tempo. Si ritiene che in tal modo, grazie a un semplice emendamento del pertinente articolo del regolamento, sia possibile erogare aiuti ai paesi colpiti da catastrofi con un anticipo di 4-8 settimane rispetto all'attuale sistema. Ovviamente i due elementi di fondamentale interesse per i beneficiari, ossia la definizione delle operazioni ammesse a beneficiare degli aiuti e la designazione delle autorità competenti, continuerebbero a essere basati sulla proposta dello Stato beneficiario.

Per i paesi terzi ammessi a beneficiare degli aiuti, ossia i paesi per i quali sono in corso i negoziati per l'adesione all'UE, tale distinzione dovrebbe essere mantenuta in quanto un atto unilaterale della Commissione, quale la decisione di concessione della sovvenzione, non sarebbe per loro vincolante. In questi casi resterebbe necessario il ricorso a una convenzione di finanziamento o di attuazione della decisione.

6.6. Rendere il Fondo uno strumento più efficace per far fronte alle catastrofi e ai cambiamenti climatici

In un'Unione di solidarietà è ugualmente importante che ciascuno Stato membro si impegni per evitare il verificarsi di situazioni di emergenza e di catastrofi. Un obiettivo fondamentale di ogni politica di gestione delle calamità è quella di evitare che queste si verifichino e, in caso contrario, di limitare il più possibile i danni da esse causati. Una più stretta interazione tra l'amministrazione del Fondo e le politiche dell'UE in materia di gestione delle catastrofi e dei cambiamenti climatici offre le potenzialità⁹, di ridurre sostanzialmente i danni e i costi provocati dalle catastrofi e di limitare in ultima analisi il numero di domande di aiuto.

Il regolamento già contiene un obbligo per lo Stato beneficiario di specificare nella relazione sull'utilizzo degli aiuti le disposizioni adottate o proposte per limitare i danni e per evitare,

⁹ Una riduzione dell'1% dei danni provocati da catastrofi permetterebbe all'Europa di risparmiare 150 milioni di euro l'anno. Fonte: base EM-DAT.

nella misura del possibile, il ripetersi di analoghe calamità. Si propone di rafforzare tale disposizione, di natura relativamente generale, per renderla più specifica. Lo Stato beneficiario sarebbe tenuto a specificare in dettaglio nella relazione lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell'UE in materia di valutazione, gestione e prevenzione delle calamità e gli insegnamenti tratti dalle catastrofi e a impegnarsi a adottare misure per garantire la resistenza ai cambiamenti climatici e per far fronte alle calamità.

La Commissione valuterà inoltre con gli interessati la fattibilità di una modulazione dei pagamenti a titolo del Fondo di solidarietà in funzione del grado di applicazione della pertinente legislazione dell'UE in tema di prevenzione delle catastrofi, della preparazione dei piani di gestione delle calamità e dell'utilizzo dei fondi UE disponibili per investimenti in misure di prevenzione delle catastrofi.

7. LA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ DELL'ARTICOLO 222 DEL TFUE

L'articolo 222 del TFUE introduce per la prima volta nel trattato una disposizione secondo la quale l'Unione e gli Stati membri devono agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'articolo 222 stabilisce che l'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone per:

- (a) prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri, proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico, prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
- (b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.

L'applicazione della clausola di solidarietà implica la mobilitazione di tutti gli strumenti di risposta esistenti, compreso il Fondo di solidarietà, nel pieno rispetto delle rispettive procedure specifiche, alla luce del nuovo quadro finanziario pluriennale. La presente comunicazione lascia impregiudicati questi aspetti di portata più ampia.

8. SINTESI E CONCLUSIONI

Se a ragione si può affermare che fin dalla sua creazione il Fondo di solidarietà funziona bene, in particolare se si considera lo scopo specifico per il quale è stato creato, l'esperienza maturata negli ultimi otto anni dimostra che esso non è esente da alcune rilevanti pecche e limitazioni. Tali lacune riguardano in particolare la mancanza di rapidità con la quale gli aiuti del Fondo sono messi a disposizione e la scarsa trasparenza dei criteri di attivazione del Fondo.

Poiché la maggior parte degli Stati membri nutre serie riserve in merito all'introduzione di modifiche sostanziali dei principi e del funzionamento del Fondo di solidarietà, in particolare allorché queste siano suscettibili di determinare un aumento della spesa, la Commissione ritira la sua proposta di revisione e ampliamento del Fondo formulata nel 2005.

Per contro la Commissione ritiene che occorra migliorare il funzionamento del Fondo di solidarietà e che l'introduzione di limitate modifiche all'attuale regolamento abbia grandi potenzialità per promuovere una semplificazione e una maggiore chiarezza delle disposizioni

e in particolare per migliorare la capacità di risposta del Fondo al fine di rendere più rapida la messa a disposizione di aiuti finanziari ai paesi colpiti da catastrofi.

Lo scopo della presente comunicazione è l'individuazione di tali potenzialità quale base per una discussione con il Parlamento europeo, gli Stati membri in seno al Consiglio, le regioni e gli altri interessati, in vista di una eventuale proposta legislativa di emendamento dell'attuale regolamento in un momento successivo, alla luce dei risultati della discussione.

ALLEGATO 1

Soglie per le gravi catastrofi applicabili nel 2011

(sulla base dei dati sul reddito nazionale lordo del 2009)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'UE definisce la soglia per l'intervento del Fondo per un dato paese allorché i danni sono superiori allo 0,6% dell'RNL o a 3 miliardi di euro a prezzi del 2002. Viene preso in considerazione il più basso tra i due valori.

(in milioni di euro)

Paese		RNL 2009*	0,6% dell'RNL*	Soglia 2011 per le gravi catastrofi*
AT	ÖSTERREICH	271 459	1 628,756	1 628,756
BE	BELGIË/BELGIQUE	342 261	2 053,566	2 053,566
BG	BULGARIA	33 113	198,678	198,678
CY	KYPROS	16 641	99,845	99,845
CZ	ČESKÁ REPUBLIKA	129 046	774,274	774,274
DE	DEUTSCHLAND	2 430 940	14 585,640	3 535,904**
DK	DANMARK	226 447	1 358,684	1 358,684
EE	EESTI	13 538	81,230	81,230
EL	ELLADA	226 644	1 359,863	1 359,863
ES	ESPAÑA	1 029 541	6 177,246	3 535,904
FI	SUOMI/FINLAND	171 383	1 028,298	1 028,298
FR	FRANCE	1 922 845	11 537,070	3 535,904
HR***	HRVATSKA	43 572	261,431	261,431
HU	MAGYARORSZÁG	88 291	529,747	529,747
IE	ÉIRE/IRELAND	132 601	795,607	795,607
IS***	ICELAND	7 787	46,723	46,723
IT	ITALIA	1 494 576	8 967,457	3 535,904
LT	LIETUVA	27 010	162,057	162,057
LU	LUXEMBOURG (G.D.)	26 765	160,590	160,590
LV	LATVIJA	19 954	119,723	119,723
MT	MALTA	5 451	32,704	32,704
NL	NEDERLAND	556 518	3 339,108	3 339,108
PL	POLSKA	299 518	1 797,108	1 797,108
PT	PORTUGAL	162 331	973,986	973,986
RO	ROMÂNIA	113 652	681,913	681,913
SE	SVERIGE	296 151	1 776,908	1 776,908
SI	SLOVENIJA	34 704	208,224	208,224
SK	SLOVENSKO	62 575	375,452	375,452
TR***	TÜRKIYE	330 413	1 982,480	1 982,480
UK	UNITED KINGDOM	1 587 886	9 527,315	3 535,904

* Cifre arrotondate

** 3 miliardi di euro a prezzi del 2002 corrispondono nel 2011 a 3 535,904 milioni di euro.

*** Paese terzo con il quale sono in corso negoziati per l'adesione all'UE, ammesso a beneficiare del Fondo.

ALLEGATO 2

Domande di intervento del Fondo di solidarietà dell'UE nel periodo 2002 - 2010

Anno	Paese		Natura della catastrofe	Danni (in milioni di euro)	Categoria ¹⁰	Aiuti erogati (in milioni di euro)
2002	1	AT	Inondazioni	2 900	grave	134
	2	CZ	Inondazioni	2 300	grave	129
	3	FR	Inondazioni (Gard)	835	regionale	21
	4	DE	Inondazioni	9 100	grave	444
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2002						728
2003	1	ES	Sversamento di petrolio (Prestige)	436	regionale	8,626
	2	IT	Terremoto (Molise/Puglia)	1 558	regionale	30,826
	3	IT	Eruzione vulcanica (Etna)	894	regionale	16,798
	4	IT	Inondazioni (Italia settentrionale)	(1 900)	(regionale)	Domanda respinta
	5	GR	Eccezionali condizioni meteorologiche invernali	(non chiari)	(regionale)	Domanda respinta
	6	PT	Incendi boschivi	1 228	grave	48,539
	7	FR	Incendi boschivi (Francia meridionale)	531	(regionale)	Domanda respinta
	8	ES	Incendi boschivi (frontiera portoghese)	53	limitrofo	1,331
	9	MT	Inondazioni	30	grave	0,961
	10	IT	Inondazioni (Friuli Venezia Giulia)	(525)	(regionale)	Domanda respinta
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2003						107,081
2004	1	FR	Inondazioni (Delta del Rodano)	785	regionale	19,625
	2	ES	Inondazioni (Malaga)	(73)	(regionale)	Domanda respinta
	3-9	ES	Incendi boschivi (7 domande cumulate)	(480)	(regionale)	Tutte e 7 respinte
	10	SK	Inondazioni	(29)	(regionale)	Domanda respinta
	11	SI	Terremoto	(13)	(regionale)	Domanda ritirata
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2004						19,625

¹⁰ Le domande relative a catastrofi che hanno comportato danni di entità inferiore alla soglia prevista e sono state giudicate come non ottemperanti ai criteri per essere considerate catastrofi regionali sono contrassegnate con il termine regionale indicato tra parentesi: "(regionale)".

Anno	Paese		Natura della catastrofe	Danni (in milioni di euro)	Categoria ¹¹	Aiuti erogati (in milioni di euro)
2005	1	SK	Tempesta (Tatras)	203	grave	5,668
	2	IT	Inondazioni (Sardegna)	223 (importo sovrastimato)	(regionale)	Domanda respinta
	3	EE	Tempesta	48	grave	1,29
	4	LV	Tempesta	193	grave	9,487
	5	SE	Tempesta "Gudrun"	2 297	grave	81,725
	6	LT	Tempesta	15	limitrofo	0,379
	7	GR	Inondazioni (Evros)	(112)	(regionale)	Domanda respinta
	8	RO	Inondazioni primaverili	489	grave	18,798
	9	BG	Inondazioni primaverili	222	grave	9,722
	10	BG	Inondazioni estive	237	grave	10,632
	11	RO	Inondazioni estive	1 050	grave	52,4
	12	AT	Inondazioni (Tirolo/Vorarlberg)	592	regionale	14,799
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2005						204,905
2006	1	UK	Esplosione del deposito di petrolio di Buncefield	(700)	(regionale)	Domanda ritirata
	2	GR	Inondazioni (Evros)	372	regionale	9,306
	3	HU	Inondazioni	519	grave	15,064
	4	ES	Incendi boschivi (Galizia)	(91)	(regionale)	Domanda respinta
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2006						24,370
2007	1	DE	Tempesta "Kyrill"	4750	grave	166,9
	2	FR	Ciclone "Gamède" (La Riunione)	211	regionale	5,29
	3	ES	Inondazioni (El Hierro)	(18)	(regionale)	Domanda respinta
	4	ES	Inondazioni (La Mancha)	(66)	(regionale)	Domanda respinta
	5	UK	Inondazioni	4 612	grave	162,387
	6	CY	Incendi boschivi	(38)	(regionale)	Domanda respinta
	7	ES	Incendi boschivi (Canarie)	(144)	(regionale)	Domanda respinta
	8-16	IT	9 domande relative a incendi boschivi in 9 regioni	-	(regionale)	Domande non ammissibili, termine scaduto
	17	FR	Tempesta "Dean" (Martinica)	509	regionale	12,78
	18	GR	Incendi boschivi	2 118	grave	89,769
19	SI	Inondazioni	233	grave	8,254	
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2007						445,380

¹¹ Le domande relative a catastrofi che hanno comportato danni di entità inferiore alla soglia prevista e sono state giudicate come non ottemperanti ai criteri per essere considerate catastrofi regionali sono contrassegnate con il termine regionale indicato tra parentesi: "(regionale)".

Anno	Paese		Natura della catastrofe	Danni (in milioni di euro)	Categoria ¹²	Aiuti erogati (in milioni di euro)
2008	1	CY	Siccità	165,4	grave	7,605
	2	RO	Inondazioni	471,4	regionale	11,785
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2008						19,390
2009	1	FR	Tempesta "Klaus"	3 805,5	grave	109,377
	2	IT	Terremoto (Abruzzo)	10 212,0	grave	493,771
	3	GR	Incendi boschivi 2009	(152,8)	(regionale)	Domanda respinta
	4	CY	Tempeste 2009	(2,6)	(regionale)	Domanda respinta
	5	GR	Inondazioni (Evia)	(83,2)	(regionale)	Domanda respinta
	6	IT	Frane (Messina)	(598,9)	(regionale)	Domanda respinta
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2009						603,148
2010	1	IE	Inondazioni 2009	520,9	regionale	13,022
	2	IT	Inondazioni (Toscana) 2009	(211,7)	(regionale)	Domanda respinta
	3	ES	Inondazioni (Andalusia) 2010	(709,7)	(regionale)	Domanda respinta
	4	PT	Inondazioni (Madeira)	1 080	grave	31,256
	5	FR	Tempesta "Xynthia"	1 425	regionale	35,636
	6	SK	Inondazioni 2010	649,9	grave	20,431
	7	PL	Inondazioni 2010	2 993,7	grave	105,567
	8	CZ	Inondazioni 2010	204,5	limitrofo	5,111
	9	HU	Inondazioni 2010	719,3	grave	22,486
	10	HR	Inondazioni 2010	153,04	limitrofo	3,826
	11	FR	Inondazioni (Var) 2010	703-778	(regionale)	Domanda respinta
	12	RO	Inondazioni 2010	875,75	grave	24,968
	13	CZ	Inondazioni (agosto 2010)	436,5	regionale	10,911
	14	DE	Inondazioni (Sassonia) 2010	937,7	regionale	Domanda respinta
	15	HR	Inondazioni (settembre 2010)	47	limitrofo	1,175
	16	SI	Inondazioni (settembre 2010)	251,3	grave	7,459
	17	HU	Fanghi rossi 2010	174,32	regionale	Domanda respinta
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2010						281,848
Totale generale degli aiuti approvati dal 2002						2 433,757

¹²

Le domande relative a catastrofi che hanno comportato danni di entità inferiore alla soglia prevista e sono state giudicate come non ottemperanti ai criteri per essere considerate catastrofi regionali sono contrassegnate con il termine regionale indicato tra parentesi: "(regionale)".

ALLEGATO 4

Fondo di solidarietà dell'UE – Domande di sovvenzioni a fronte di catastrofi regionali straordinarie nel periodo 2002-2010 Simulazione rispetto al PIL regionale (n-3)

	Catastrofi regionali dal 2002	Anno	Danni stimati (in milioni di euro)	Osservazioni	Anno di riferimento del PIL (n-3)	Regioni NUTS 2 interessate	PIL regionale e	PIL medio	Tasso di danni (% del PIL regionale)	Risultati in base agli attuali criteri (milioni di euro erogati)	Risultati in base ai nuovi criteri
FR	Inondazioni (Gard)		835		1999	Languedoc-Roussillon	40806,3	40806,3	2,05%	21	Identici
ES	Sversamento di petrolio (Prestige)	2003	436		2000	Galicia Principado de Asturias Cantabria País Vasco	34966,5 14968,9 8488,3 42613,3	25191,8	1,73%	8,626	Identici
IT	Terremoto (Molise/Puglia)	2003	1558		2000	Molise Puglia	4913,9 55498,1	30206,0	5,16%	30,826	Identici
IT	Eruzione vulcanica (Sicilia)	2003	894		2000	Sicilia	65549,2	65549,2	1,36%	16,798	Nessuna domanda
IT	Inondazioni (Italia settentrionale)	2003	Non chiari		2000					Domanda respinta	Identici
FR	Incendi boschivi (Francia meridionale)	2003	531	Regione non continua	2000	PACA Rhone-Alpes Languedoc-Roussillon Corse	99642,6 137674,2 42847,3 4737,6	71225,4	0,75%	Domanda respinta	Nessuna domanda
IT	Inondazioni (Friuli Venezia Giulia)	2003	525	(Danni probabilmente sovrastimati)	2000	Friuli Venezia Giulia	27552,6	27552,6	1,91%	Domanda respinta	Non chiari
FR	Inondazioni (Delta del Rodano)	2004	785		2001	Languedoc-Roussillon PACA	45250,3 104919,2	75084,7	1,05%	19,625	Nessuna domanda

ES	Inondazioni (Malaga)	2004	73	2001	Andalucia	90644,8	90644,8	0,08%	Domanda respinta	Nessuna domanda
ES	Incendi boschivi	2004	480	2001					Domanda respinta	Nessuna domanda
SK	Inondazioni	2004	29	2001	Vychodne Slovensko	5220,4	5220,4	0,56%	Domanda respinta	Nessuna domanda
IT	Inondazioni (Sardegna)	2005	223	2002	Sardegna (ITG2)	27538,1	27538,1	0,81%	Domanda respinta	Nessuna domanda
EL	Inondazioni (Evros)	2005	112	2002	Antoliki Makedonia, Thraki	5983,2	5983,2	1,87%	Domanda respinta	Domanda accettata
AT	Inondazioni (Tirolo/Vorarlberg)	2005	592	2002	Tirol Vorarlberg	18814,7 10039,1	14426,9	4,10%	14,798589	Identici
EL	Inondazioni (Evros)	2006	372	2003	Antoliki Makedonia, Thraki	6466,1	6466,1	5,75%	9,306527	Identici
ES	Incendi boschivi (Galizia)	2006	91	2003	Galicia	39906,9	39906,9	0,23%	Domanda respinta	Nessuna domanda
FR	Ciclone (Riunione)	2007	211	2004	Réunion	11650,8	11650,8	1,81%	5,29	Identici
ES	Spagna - Inondazioni (El Hierro)	2007	18	2004	Canarias	34188,3	34188,3	0,05%	Domanda respinta	Nessuna domanda
ES	Spagna - Inondazioni (La Mancha)	2007	66	2004	Castilla-La Mancha	28338,7	28338,7	0,23%	Domanda respinta	Nessuna domanda
CY	Incendi boschivi	2007	38	2004	Cipro	12728,1	12728,1	0,30%	Domanda respinta	Nessuna domanda
ES	Incendi boschivi (Canarie)	2007	144	2004	Canarias	34188,3	34188,3	0,42%	Domanda respinta	Nessuna domanda
FR	Tempesta (Dean)	2007	509	2004	Guadeloupe Martinique	7202,9 7063,6	7133,3	7,14%	12,78	Identici
RO	Inondazioni	2008	471,4	2005	Nord-Vest Nord-Est	9480,0 9181,1	9330,5	5,05%	11,785377	Identici
EL	Incendi boschivi	2009	152,8	2006	Attiki	101759,4	101759,4	0,15%	Domanda respinta	Nessuna domanda
CY	Tempeste	2009	2,6	2006	Cipro	14673,2	14673,2	0,02%	Domanda respinta	Nessuna domanda
EL	Inondazioni (Evia)	2009	83,2	2006	Sterea Ellada	10072,1	10072,1	0,83%	Domanda respinta	Nessuna domanda

